

LA RESPONSABILITA' MEDICA: LE NOVITA' APPORTATE DAL DDL GELLI- BIANCO E LA SUA INCIDENZA IN AMBITO ASSICURATIVO.

La presente nota vale a chiarire gli aspetti di novità che verranno introdotti con l'approvazione del Disegno di Legge "Gelli- Bianco" nonché l'adeguatezza della polizza di responsabilità civile professionale alla nuova disciplina normativa.

Va in primo luogo chiarito cosa introdurrà la legge Gelli- Bianco.

Ebbene, il disegno di legge può essere idealmente suddiviso in due parti di cui, la prima contenente disposizioni a tutela del paziente, e l'altra volta a disciplinare gli aspetti relativi all'esercente la professione sanitaria.

Le disposizioni a tutela del paziente introducono il *principio alla sicurezza delle cure sanitarie* il quale viene considerato come estensione del diritto alla salute. Tale principio viene garantito dal legislatore con un sistema di gestione del rischio, attraverso l'introduzione di un "difensore civico" che potrà essere adito dai pazienti per segnalare disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria e un osservatorio nazionale che avrà il ruolo di analizzare gli errori dei sanitari, le cause, le entità e le frequenze, individuando le misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario.

Le novità rilevanti dal punto di vista dell'esercente la professione sanitaria concernono da un lato la responsabilità civile che non avrà più natura contrattuale, superando la teoria del "contatto sociale", ma avrà natura extracontrattuale e da altro lato una modifica in ambito penale.

Il definitivo inquadramento della **responsabilità medica come responsabilità extracontrattuale** garantirà, in sede di giudizio, un'inversione dell'onere della prova. A differenza di quanto avveniva precedentemente, spetterà infatti al paziente dimostrare di aver subito un danno, provando non solo la natura e l'entità della lesione subita, ma anche il nesso causale tra la condotta e il danno.

Il medico non sarà più gravato dall'onere di dover provare in sede di giudizio il corretto espletamento della propria attività professionale.

La novità comporterà anche una modifica del termine prescrizione che non sarà più di 10 anni ma verrà ridotta a 5. In altre parole, i pazienti danneggiati avranno un termine ridotto per poter avanzare pretese risarcitorie al medico.

In ambito penale, verrà introdotto l'**art. 590- ter**. La norma stabilisce che: *"l'esercente la professione sanitaria il quale, nello svolgimento della propria attività, cagiona, a causa di imperizia, la morte o la lesione personale del paziente, risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida così come definite e pubblicate ai sensi di legge"*.



La norma introduce un cambiamento di non poco conto, infatti anche la colpa grave (Il decreto Balduzzi prevedeva solo la colpa lieve) verrà depenalizzata quando, *salve le rilevanti specificità del caso concreto, risultano rispettate le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali.*

Vi sarà in sostanza una totale depenalizzazione della colpa in caso di rispetto delle linee guida, fermo restando la responsabilità penale per colpa grave in caso di violazione delle suddette.

Un' ultima rilevante novità inserita dal DDL, riguarda specialmente il medico di medicina generale. Verrà infatti imposto l'obbligo in capo alle Asl di essere provviste di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale operante. Le Asl avranno pertanto una responsabilità sull'inesatto operato dei medici in regime di convenzione.

Alla luce delle modifiche normative sopra delineate è adesso necessario informarvi sulle coperture assicurative offerte per il medico di medicina generale.

Fermo restando che le Asl avranno una responsabilità sull'operato dei medici in regime di convenzione, il medico di medicina generale sarà comunque tenuto a tutelarsi mediante una polizza di responsabilità civile professionale personale, ciò in quanto la Asl potrebbe agire in rivalsa contro il singolo medico operante.

Sul punto ricordiamo che la polizza prevede una clausola "a secondo rischio". Qualora, infatti, esista una polizza di responsabilità stipulata dall'Azienda Sanitaria che assicura il personale medico, la polizza del medico si intende prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza.

Le garanzie offerte dalla polizza multirischi del professionista assicurano la copertura per i risarcimenti richiesti per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, con colpa sia lieve che GRAVE, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

Da un punto di vista assicurativo sono pertanto poche le differenze con la normativa precedente, nonostante l'introduzione della responsabilità extracontrattuale, il medico avrà comunque necessità di una polizza che lo tenga indenne da eventuali condanne al risarcimento nonché da eventuali azioni di rivalsa da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

La polizza prevede altresì una copertura delle spese legali per i procedimenti penali di natura colposa, la quale, nonostante le significative modifiche di depenalizzazione sopra menzionate, è necessaria, in quanto la possibilità dell'avvio di un procedimento nei confronti di un medico, non è del tutto esclusa. Sarà infatti possibile che vengano attivate delle indagini nei confronti del medico stesso, o addirittura avviati dei giudizi nel caso in cui si verifichi la mancanza di rispetto delle linee guida.

Su questi fronti la polizza multirischi del professionista garantisce al medico di poter agire indisturbato nell'espletamento delle sue attività professionali in quanto in prospettiva futura ha già assorbito, all'interno del suo normativo, gli interventi del legislatore.



Il disegno di legge risulta ad oggi in fase di approvazione in Parlamento, certo è che risulta essere una riforma che pone un equilibrio tra pazienti e professionisti. Vengono garantite più tutele per i medici ma allo stesso tempo si assicura al paziente la possibilità di essere risarciti in tempi brevi per danni subiti e correttamente accertati.

La questione è oggetto sempre di continue mutazioni. Sarà nostra cura informarvi sulle evoluzioni.

Terni, 11/1/2017

Area Legale